m_pi.AOOUSPSS.REGISTRO
UFFICIALE.E.0021659.05-10-2026.h.07:49

MODULARIO
L. - Roma Prof. - 4

MOD. 4

Prefettura di Sassari

Ufficio territoriale del Governo

Area IV

Sassari, *data del protocollo*

AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

LORO SEDI

AI COMUNI DELLA PROVINCIA GALLURA – NORD EST SARDEGNA

LORO SEDI

ALL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

SASSARI

ALL'ASL GALLURA

OLBIA

ALL'ASL SASSARI

SASSARI

AI CENTRI PER L'IMPIEGO

LORO SEDI

AI REFERENTI DEI PROGETTI SAI

PORTO TORRES

ALGHERO

BONORVA

CALANGIANUS

AL GESTORE AMP IMMOBILIARE SRL

AL GESTORE SOLIDARIETÀ E SVILUPPO SOCIETÀ COOPERATIVA E IMPRESA SOCIALE

AL GESTORE SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL

AL GESTORE 4ESSE SRL

AL GESTORE S.B.M. SRLS

AL GESTORE CONSORZIO ETICO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

AL GESTORE ORS ITALIA SRL

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla Legge 7 agosto 2026, n. 145 - Nuova disciplina dei documenti rilasciati ai richiedenti protezione interazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 - Indicazioni operative.

Prefettura di Sassari

Ufficio territoriale del Governo

Area IV

Come noto, il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 4 maggio 2024”, convertito, senza modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2026, n. 145, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina nazionale in materia di protezione interazionale, in attuazione del nuovo quadro normativo europeo.

In particolare, l’articolo 10 del citato decreto-legge ha integralmente sostituito l’articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, innovando la disciplina relativa ai documenti di riconoscimento identificativi rilasciati ai richiedenti protezione interazionale.

La nuova disposizione prevede che, al momento della registrazione della domanda di protezione interazionale, la Questura o l’Ufficio di Polizia di frontiera rilascino al richiedente un documento nominativo, recante il codice unico d’identità assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dallo straniero nel corso delle medesime attività. Tale documento attesta l’avvenuta registrazione della domanda di protezione interazionale e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La nuova disciplina supera, pertanto, il previgente sistema fondato sul rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui al precedente testo dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015, introducendo una specifica documentazione destinata ad attestare la posizione del richiedente nell’ambito della procedura di protezione interazionale.

In relazione a tale innovazione normativa, sono pervenute segnalazioni circa alcune difficoltà riscontrate dai titolari della nuova documentazione nell’accesso a servizi e prestazioni erogati sul territorio, riconducibili, in particolare, alla mancata conoscenza del nuovo quadro normativo da parte degli uffici e degli Enti chiamati a fornire detti servizi (Comuni, ASL, ecc.)

Al riguardo, appare opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che la nuova documentazione prevista dal novellato articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015, nell’ambito delle finalità previste dalla vigente normativa, ha validità quale documentazione attestante la condizione del richiedente protezione interazionale, senza che possa essere richiesto all’interessato il possesso del previgente permesso di soggiorno per richiesta asilo.

Ne consegue che la mancata esibizione del previgente permesso di soggiorno per richiesta asilo non può, di per sé, costituire motivo ostativo all’accesso ai servizi, alle prestazioni e alle procedure amministrative cui il richiedente abbia diritto sulla base della normativa vigente, qualora l’interessato sia in possesso della documentazione rilasciata ai sensi del nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Prefettura di Sassari

Ufficio territoriale del Governo

Area IV

Si richiama, altresì, l'esigenza di evitare che prassi amministrative o procedure informatiche ancora parametrate alla previgente disciplina possano determinare indebiti impedimenti o ritardi nell'accesso alle prestazioni e ai servizi riconosciuti dall'ordinamento.

Gli enti in indirizzo vorranno, pertanto, promuovere ogni utile iniziativa volta a riconoscere ed accettare la documentazione prevista dal novellato articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015 in luogo del previgente permesso di soggiorno per richiesta asilo, provvedendo, ove necessario, all'adeguamento delle procedure amministrative e delle modalità operative adottate.

Resta fermo che l'accesso alle singole prestazioni, servizi o procedure è subordinato alla sussistenza degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore.

Si confida nella consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento connessa all'applicazione delle presenti indicazioni.

Il Dirigente reggente dell'Area IV
Viceprefetto Aggiunto
(Diana)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
VALENTINA SERENA DIANA

In Data/On Date:
venerdì 2 ottobre 2026 10:01:00

MMP